

**STUDIO LEGALE
AVV ANTONIO BARBIERO**

Via Scite, n. 23 – Messina

Cell. 331/3718429 – Tel./ fax 0906406006

antoniobarbiero@pec.it - barbieroantonio@virgilio.it

TRIBUNALE CIVILE MESSINA

SEZIONE LAVORO

NOTE A TRATTAZIONE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.

(N. 5993/-1 2024 R.G - Giud. Dott.ssa Rosa Bonazinga Ud. 19.02.2025)

Rodi Giuseppe, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Barbiero del
Foro di Messina

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale –
Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina e Dirigente Scolastica Liceo
Seguenza Messina, tutti elettivamente domiciliati ex lege presso
l'Avvocatura di Stato di Messina.

**Preliminarmente, si ribadisce la richiesta di rimessione in termini
avanzata con istanza depositata il 9 febbraio 2025 considerato che nella
notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c, per mera
svista, nella relata non è stato indicato il Dirigente del Liceo Seguenza di
Messina**

Con le presenti note si insiste su quanto dedotto ed eccepito nel ricorso
introduttivo, verbali e successivi atti di causa da intendersi qui
integralmente trascritti.



Si contesta quanto dedotto ed eccepito dalle amministrazioni resistenti perché infondato in fatto e in diritto.

Nel merito si osserva che la mancata indicazione nella istanza di immissione in graduatoria della pendenza del procedimento penale appare del tutto irrilevante atteso che si è trattato di un mero errore materiale nel quale il candidato è incorso nella compilazione della domanda.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, autonomamente, anzitempo, è intervenuto apportando le correzioni e specificando che trattavasi di mero errore materiale, avendo egli scritto di *“non aver procedenti penali”* in luogo di *“pende procedimenti penale”* a carico .

Al riguardo si deve ancora osservare che, il decreto Ministeriale A00GAMI.Registro Decreti R. 00000.21-05-2024, all’art.6, lett. C sotto l’epigrafe *“Dati contenuti nella domanda- Validità –Controlli ”* stabilisce << *a pena di esclusione della procedura*>> non la omessa dichiarazione della pendenza penale bensì per non averla resa anche se negativa.

Pertanto ciò non avrebbe potuto comportare la esclusione della graduatoria in quanto la sanzione prevista dal bando non è irrogata per le ragioni del procedimento penale pendente ma per il semplice fatto che il candidato ha omesso la dichiarazione (di avere o non avere pendenze penali) cosa che l’odierno ha adempiuto anche se in modo erroneo perché incorso in errore

CONCLUSIONI

Si insiste nell’accoglimento della domanda cautelare.

Messina18.02.2025

Avv Antonio Barbiero



